CODICE

PENALE MILITARE

PER GLI STATI

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

(1° Ottobre 1859)

TORINO
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FODRATTI
Via Ospedale di S. Giovanni, N. 31.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferti dalla legge 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

Il Codice penale militare da pubblicarsi in conformità dell'art. 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione col 1° gennaio 1860.

Nella sessione parlamentare dell'anno mille ottocento sessantacinque sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

ART. 2.

Un esemplare stampato di detto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal Ministro della guerra, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, firmata dal Ministro suddetto.

ART. 3.

La pubblicazione dello stesso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia Reale

a ciascuno dei comuni dello Stato, per essere depo
nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi e
durante un mese successivo per sei ore in ciascun g
affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

ART. 4.

Gli stipendi, le indennità e spese d'ufficio del p
nale giudiziario militare, saranno con R. Decreto
riormente determinati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo d
Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Gove
mandando a chiunque spetti di osservarla e farla oss
vare.

Dat. a Torino, addì 1° ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

(L. S.)

V° Il Guardasigilli
MIGLIETTI.

A. LA MARMORA.

CODICE PENALE MILITARE

PARTE PRIMA.

DEI REATI E DELLE PENE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ARTICOLO PRIMO.

Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.

2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non siano reato, saranno represse in conformità di Regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell' azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione o in se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.

3. Le disposizioni del presente Codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato.

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite d'un grado.

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli art. 115 e 116; riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna.

6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4, e del numero 6 dell'articolo 5, sono applicabili ai soli uffiziali; quella del numero 5 del citato articolo 4 ai soli sott'uffiziali e caporali.

7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'art. 5, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso articolo 5, importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate a termini dello stesso Codice.

8. La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune.

9. La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.

10. La pena della reclusione militare sarà dagli uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

11. La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà:

18. La destituzione produce la perdita del grado e le decorazioni.
L'offiziale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qua-
que ulteriore servizio militare.
9. La pena della degradazione e quella della sospen-
e si avranno sempre come pronunciate colla sen-
a che impone la pena principale cui vanno unite,
nilitare oppure ordinario il Tribunale da cui emani.
stesso dovrà osservarsi per le pene della destitu-
, dimissione e rimozione, allorchè debbono essere
ate come pene accessorie.
Il passaggio da una pena più grave ad una pena
re o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene
te nell'art. 4, sarà:
' Dalla pena della morte alla reclusione militare;
Dalla reclusione militare al carcere militare;
le pene contemplate nell'articolo 5 il passaggio
vece:
Da quella della morte previa degradazione ai lavori
a vita;
Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.
ne puramente accessorie della degradazione mi-
della sospensione dall'impiego, non che le pene
stituzione, della dimissione e della rimozione,
anno computarsi nelle anzidette graduazioni,
applicarsi nei casi dalla legge espressamente

pel concorso di circostanze attenuanti dovesse
rsi oltre il minimo della reclusione ordinaria
nel num. 4 dell' art. 5, la diminuzione si farà
seguente passando alla reclusione militare:
Da tre anni a due;
Da due anni ad uno;
Dal minimo della reclusione militare al carcere

o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua ditenzione prima del giudizio; gli uffiziali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

27. Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai Tribunali ordinari.

28. Nel caso di condanna da pronunciarsi dai Tribunali ordinari contro militari delle pene del carcere ordinario, o della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a termini delle leggi 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali e 20 marzo 1854 sul reclutamento dell' esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell' anno, ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare.

Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali.

29. Nel caso di nullità dell' assento o d' incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammessione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i Tribunali sì ordinari che militari applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto appli-

cata nei casi in cui non vi si possa sostituire
da infliggersi nei modi dal Codice penale comun
minati.

Alle restanti pene militari enumerate negli artic
si sostituiranno le seguenti:

1° Alla reclusione militare, non maggiore de
cinque, la pena del carcere ordinario per eguale
ed alla detta pena eccedente il detto termine,
clusione ordinaria diminuita di un quinto, e quin
porzionatamente estensibile, secondo le circostan
ad anni sedici;

2° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal
pronunciate come pene principali, il carcere or
non minore di mesi tre ed estensibile sino a
anni colla graduazione dell'art. 62 del Codice
comune.

Il carcere militare sarà surrogato per egual
dal carcere ordinario.

30. Le sentenze portanti la pena di morte o dei
forzati a vita saranno stampate per estratto, af
pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sente
in quello ove stanzia il Corpo al quale il cond
apparteneva.

CAPO II.

Dell'applicazione delle pene.

31. È punito qualunque tentativo di reato che
stato manifestato con un principio di esecuzion
questa non fu sospeso, o non mancò di produrre
effetto che per circostanze fortuite od indipendent
volontà dell'autore.

32. Quando il colpevole di tentativo giunga a
tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua part
mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato
sumato colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *reato mancato.*

33. Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all' autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *reato tentato.*

34. Il mandante è punito come reo di reato mancato tentato secondo le disposizioni dei due precedenti artioli, quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non rodusse il suo effetto, sia pel pentimento del mandario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla lontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad un principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia nito come reo di reato tentato.

35. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre preceti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

6. Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per ntà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando ituisca per se stesso uno speciale reato.

7. Nel caso che più persone concorrano all' esecue di un reato, sono agenti principali:

1° Coloro che avranno dato mandato per commettere eato;

2° Coloro i quali, con doni, con promesse, con miie, con abuso di potere o di autorità o con artifizi evoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3° Coloro che concorreranno immediatamente con ra loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso i si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

. Sono complici:

1° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, rezioni per commettere un reato;

14

2° Coloro che avranno procurato le armi, gli instru menti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla ese- cuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne

3° Coloro che, senza l'immediato concorso all esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordi- naria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa *non* sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita *da* uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

40. Nei reati contemplati negli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272, il graduato, o se vi sono fra di loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi o a grado uguale colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza dei graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

41. Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applicherà la sola pena a vita.

42. Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni.

13. Se concorrono due o più reati importanti più pene
porarie non contemplate nel precedente articolo, siano
nedesime dello stesso o di diverso genere, si farà
usivamente l' applicazione della più grave, la quale
dovrà essere aumentata in ambedue i casi propor-
atamente secondo il numero dei reati e la qualità
pene incorse.
ve occorra di aumentare la pena temporaria oltre il
simo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo
il limite di anni cinque.
el concorso poi di reati importanti il solo carcere mili-
ove questa pena si debba aumentare oltre il mas-
di un anno, si passerà alla reclusione militare esten-
a tre anni.
. Concorrendovi colle pene del carcere militare o
reclusione militare quelle della destituzione o della di-
one, saranno le due pene simultaneamente applicate.
Nel concorso però di più reati, altri punibili colla
sione ordinaria cui sia annessa la degradazione ed
colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali
si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima
e aumentata, secondo le circostanze, sino ad anni
se entrambe le dette pene dovessero infliggersi
tta la loro durata, si farà allora passaggio a quella
vori forzati estensibili, secondo la gravità dei casi,
i quindici.
nvece colla reclusione militare vi concorra la reclu-
ordinaria, la quale, a termini dell'alinea dell'art. 5,
cluda dal militare servizio, si applicherà allora la
ne militare aumentata secondo le circostanze in
nità dell'art. 43.
Qualora pel concorso di vari reati debbano inter-
più giudicati o perchè la cognizione di essi spetti
nali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati
perto dopo la sentenza di condanna di quelli
osciuti, sarà nell' ultimo giudizio od aumentata

la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti art. 42, 43, 44 e 45, e le norme ivi determinate.

Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

47. Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena.

48. I recidivi non saranno mai puniti col minimo delle pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intiero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

49. È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai Tribunali militari, che dai Tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

50. Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolare grazia Sovrana commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

51. Il militare che avrà compita l'età d'anni 18 al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

In tutti i casi in cui dal presente Codice nell'applicazione delle pene si considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammessione al servizio militare per via di assento o di nomina.

52. Al minore d'anni 18 e maggiore di 16, la pena
à diminuita d'uno o due gradi.
63. Il minore d'anni 16 e maggiore d'anni 14 sarà
nito nel seguente modo:
e incorso nella pena di morte previa la degradazione,
a pena d'anni 20 di reclusione ordinaria;
e incorso nella pena di morte, colla pena d'anni
dici di reclusione militare;
incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con 10
di reclusione ordinaria;
incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà
essa diminuita da due a tre gradi e commutata in
a della reclusione ordinaria;
incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà
nutata nel massimo del carcere militare;
dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno
e applicate colla diminuzione di due gradi.
Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà
destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di
nque genere per reati di furto o di falso, o per quelli
nplati negli art. 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182,
87, 188, 189, 260 e 265.
Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad
ena di qualunque genere pei reati preveduti dagli
3 e 190.
Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato
uta imbecillità, di pazzia o di morboso furore
commise l'azione.
vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da
za alla quale non potè resistere.
via pei reati contemplati nei primi sei capi del
del presente libro, non potrà questa forza essere
che quando sia fisica e materiale.
llorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza
licati non si riconoscano a quel grado da rendere
outabile affatto l'azione, i Tribunali potranno

punire l'imputato, secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a 10 anni, o col carcere militare.

58. Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado.

59. La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

CAPO III.

Dell' estinzione dei reati e delle pene.

60. I reati e le pene si estinguono:

1° Colla morte del reo;

2° Coll'espiazione della pena;

3° Colla grazia Sovrana;

4° Colla prescrizione.

61. La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso d'anni 20 a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d' uno o due gradi la pena da esso incorsa, secondo le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita, si prescriverà col trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato.

62. Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d' anni venti compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

l'azione penale pei reati punibili colle pene suddette
rescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno
commesso reato.
3. Qualora la pena pronunciata sia minore di anni
ue, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni
i compiti a cominciare dal giorno della sentenza.
arà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili
a suddetta pena col decorso di anni cinque compiti
giorno in cui furono commessi.
4. Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale
emplata nei tre precedenti articoli comincierà a de-
ere dall'ultimo atto del medesimo.
5. La prescrizione dell' azione penale non decorrerà
dall' ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli
ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di proce-
non avessero avuto luogo che contro un solo.
. Se il condannato in contumacia fosse in seguito
posto ad un giudizio contraddittorio nel quale risulti
l suo reato importa una pena inferiore a quella che
stata inflitta colla condanna contumaciale, nel de-
nare se egli abbia o non acquistata la prescrizione, si
solamente riguardo alla qualità della pena che gli
bbe essere applicata colla nuova sentenza.
Nei reati di diserzione si seguiranno le norme sta-
nell' art. 61 e seguenti. Il tempo però necessario
prescrizione, sia della pena che dell' azione pe-
sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni
per l'estinzione della stessa pena.
sott' uffiziali, caporali o soldati, la prescrizione
ierà a decorrere dopo anni cinque che avrebbero
ito il loro servizio.
gli uffiziali essa avrà invece principio dopo 10 anni
nmesso reato.
potrà però mai il disertore invocare la prescrizione
po compiuta l'età d'anni 50.
Quando il procedimento per un reato non può

instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

69. La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincierà a decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dall'articolo 67.

70. La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

CAPO I.

Del tradimento.

71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.

72. Sarà punito colla stessa pena il militare che:

1° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2° Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;

3° Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno

he gli fossero affidati, o che con violenze, artifizi o
orruzione avesse potuto sottrarre;

4° Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in
ccia al nemico o in una piazza assediata per costringere
comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare,
vero provocherà alla fuga od impedirà alla truppa che
rannodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo
avento ed il disordine nelle file;

5° Esporrà con un fatto od ommissione l'esercito
una parte di esso a qualche pericolo, od avrà im-
dito il buon esito d'una operazione militare, od in
ualsivoglia modo torrà o tenterà di togliere all'esercito o
una parte di esso alcun mezzo di agire contro il ne-
ico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi
maggiormente nuocere;

6° Ricuserà di prestar obbedienza nello scopo di tra-
e all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga, o
sarà tenuto a parte fuori della mischia.

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà
qualunquesiasi modo in intelligenza o corrispondenza
nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito
a pena contemplata nell'art. 71.

e la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta
ere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora
ttate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a
gradi; se invece la corrispondenza od intelligenza
stata di natura da non poter recar danno, la di-
zione della pena sarà da due a cinque gradi.

Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in
nque modo che le notizie o carte menzionate nei
ri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od
genze di cui nella prima parte dell'art. 73 perven-
al nemico, e se questi con tai mezzi ottenne in-
ni dannose alla situazione militare o politica dello
sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla
one militare non minore d'anni cinque.

instituirsi o pr… senza inten-
troversia … e motivi inescusabili
cuna pr… previsti dal num. 5 del
giudizi…

69. … del deposito di piani di for-
scrizi… di porti o di rade, che avrà comu-
reato … un agente qualunque di una Potenza
… sarà punito colla reclusione militare
… anni quattro.

70 … nello stesso reato e nella stessa pena quel
che … militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza
all… sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra co-
municati.

7[illegible]. Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una Potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento.

77. Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare:

1° Che si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico;

2° Che avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare anche senza esservisi introdotto;

3° Che avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.

78. Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno

luoghi indicati al num. 1 dell'articolo precedente,
considerato e punito come spia, tranne che dimostri
lo scopo di suo travestimento era incolpabile.
9. Sarà punito di morte, previa degradazione, il mili-
che avrà indotto alcun militare o persone soggette
'ribunali militari a passare al nemico, o ne avrà
scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti
olamenti pel servizio nemico o per gente ribellata
overno.
alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio
otenza estera neutrale od amica, la pena sarà dimi-
da due a quattro gradi.

CAPO III.

Dei reati in servizio.

Il militare che avrà un comando qualunque, se
gherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso officiale
pace, di una tregua o di un armistizio, sarà punito
rte.
Il comandante militare che avrà senza necessità,
ti ostili non approvati dal Governo, esposto lo Stato
dichiarazione di guerra, sarà punito con anni
i reclusione militare. Incorrerà nella pena della
qualora in dipendenza di quegli atti ostili la guerra
a dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano de-
cendio, devastazione o la morte di qualche persona.
rechè gli atti ostili sieno stati preceduti da grave
zione, le pene sopra indicate dovranno, secondo
tà della provocazione medesima, diminuirsi da
quattro gradi.
esse disposizioni saranno applicate ancorchè gli
li siano commessi in tempo di armistizio qualora
esposto lo Stato ad una interruzione di esso o
no fra i danni sopra enunciati.
Qualora il comandante militare, con atti non ap-
dal Governo, avrà dato luogo a che i sudditi, o

chiunque goda della protezione delle *leggi dello Stato*, subiscano rappresaglie, sarà punito colla *reclusione militare* non minore d'anni cinque; ove siavi *stata grave* provocazione, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si infliggerà la indicata pena non maggiore di anni due e potrà discendersi sino al carcere militare.

83. Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consigli di difesa, composto nel modo prescritto dal Regolament pel servizio di piazza, e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente risponsabile dell resa.

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli uffizi potranno essere puniti colla destituzione o colla reclu sione militare, od anche andare esenti da pena, secon l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, on costringere i militari ad essi sottoposti a fare il propr dovere.

84. Il comandante di una piazza, di un forte o pos militare qualunque in pericolo di essere investiti dal n mico, che si renderà colpevole di negligenza nel chied o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i vive i foraggi ed altri mezzi necessari alla difesa, ovvero c avrà per negligenza omesso di mettere la piazza, il for il posto in istato di resistere al nemico, secondo le reg dell'arte militare, qualora a tale negligenza debba att buirsene la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto a pena di morte.

85. Incorrerà nella stessa pena qualunque generale uffiziale comandante che in aperta campagna avrà c

-ave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al ne-
ico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal
overe e dall'onore.

86. Concorrendo circostanze attenuanti nei casi pre-
duti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della
clusione militare o della destituzione.

87. Sarà punito di morte il comandante di un esercito
di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di
forte o posto militare qualunque che in una capito-
zione separerà la sorte propria o degli uffiziali da quella
l soldato.

88. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, ab-
ndoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggia-
rà alla pena di morte.

Subirà la stessa pena il militare che, comandato di
rciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio
guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.
Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari,
si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti
cipali.

ondimeno gli uffiziali o militari graduati, che fossero
evoli di questo reato, saranno sempre destituiti, di-
si o rimossi.

). Le disposizioni enunciate nel precedente articolo
applicabili non solamente in tempo di guerra, ma
e nel caso di qualsiasi spedizione od operazione
are.

. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un
o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi
emico od in un sito forte assediato od investito che
seguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui
llocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza
osto, del sito forte o dei militari sia stata compro-
a.

la mentovata sicurezza non sia stata compromessa
sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza

necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

91. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto o sarà trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti effetti, sarà punita colla reclusione militare estensibile, secondo i casi, ad anni sette.

92. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà trovata addormentata, soggiacerà alla pena del carcere militare estensibile al minimo della reclusione militare, secondo le circostanze.

93. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto.

94. Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza di una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro estensibile a dieci.

95. In tempo di pace li reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli
ırà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà esten-
ersi, se uffiziale, alla reclusione militare per anni tre.
96. Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei
rpi in presenza del nemico, il militare che sciente-
ente o senza legittimo impedimento non si recherà al
o posto in caso di allarme o quando si fosse battuto
raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un
no a cinque.
97. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione
luoghi dove siano state poste salve-guardie, sarà pu-
o col carcere militare estensibile ad anni tre di reclu-
ne militare, salve le maggiori pene in cui possa
ere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie,
8. Il militare che essendo di guardia, di picchetto od
qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco,
ero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare
no dei detti servizi, sarà punito col carcere militare
lue a sei mesi.
pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino
assimo, se il colpevole è capo posto o comandante.
tessa pena è inoltre applicabile al comandante di
ari distaccati in un forte, la quale, se uffiziale, potrà
dersi alla reclusione militare per anni tre.
Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o pro-
o in qualunque modo la fuga di un arrestato, soggetto
giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto
ndere, sarà punito colla reclusione militare esten-
ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al
ivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se il
sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero
erra, la pena sarà della reclusione militare non mag-
di anni cinque.
alora la fuga sia occorsa per negligenza, si appli-
la pena del carcere militare più o meno esteso
lo la gravità delle circostanze.

100. Il militare, che in tempo di guerra e di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell' esercito o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative a tradimento.

Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

101. La pena di cui nell'a-linea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti li mentovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.

102. In tempo di pace il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

103. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri aiutanti di campo, uffiziali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti malitrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati che
otrà estendersi anche alla morte, previa degradazione,
ualora la sicurezza dello Stato, e dell'esercito, o di una
arte qualunque di essi sia stata compromessa; quest'ul-
ma pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso
on intenzione di tradire.

CAPO IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

104. Qualunque rifiuto d'obbedienza agli ordini di un
periore è reato. Esso sarà punito col carcere militare
n maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto di obbedienza sia stato da chi è
servizio od in presenza di truppa riunita, potrà la
na estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè so-
nde l'esecuzione dell'ordine.

richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori
modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

105. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in
mero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le
ni, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori,
ero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed
ranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte,
loro complici andranno soggetti alla pena della reclu-
ne militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono
numero di quattro, si applicheranno loro, secondo i
, le pene del rifiuto d'obbedienza o d'insubordinazione.

06. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre
li, saranno puniti i militari che in numero di otto o
abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno
disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un
eriore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui

manti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno od anche al carcere militare non minore di mesi sei.

110. Il militare che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta sarà punito secondo le circostanze col massimo della reclusione militare o con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari benchè a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza.

111. I militari colpevoli d'attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata, si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

112. Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in detti articoli contemplati costituiscano altro più grave reato.

113. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minaccie contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato di insubordinazione.

114. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e malitratta-

Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

In tempo di guerra si osserverà il disposto dell'art. 238.

118. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minaccie a mano armata; sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare.

119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offenditore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

120. Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minaccie in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni.

CAPO V.

Della diserzione.

127. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione.

128. L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'uffiziale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, per la ripristinazione e conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato che siasi evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

129. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

130. La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

131. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1° Nel caso di recidiva nello stesso reato;

2° Se il disertore era di servizio armato;

3° Se la diserzione fu commessa con rottura o sfor-

ritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

137. L'assenza di un uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a 24 ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

138. L'uffiziale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso di cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra secondo il caso.

139. Se l'uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti, o calando le mura di una fortezza, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in ambo i casi la destituzione.

140. Se l'uffiziale si rende disertore essendo di servizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici.

141. Qualora un uffiziale disertasse essendo capo di posto o comandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni dieci a quindici di reclusione militare, e da quindici a venti in tempo di guerra.

142. Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare

di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

143. Sarà considerato disertore all'estero, a termini dell'art. precedente il militare che colpevole dell'assenza la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale, col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore.

144. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'aumento di un grado se in tempo di pace, e coll'aumento di due gradi in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici; se in tempo di guerra colla pena della morte, previa la degradazione.

145. Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione, sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

146. Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

147. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

148. Le guardie del Palazzo e gli invalidi rei di diserzione all'interno saranno cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti da per se stesse un reato, saranno loro inoltre applicate le pene per quel reato stabilite.

Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo capo prescritte per la diserzione qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico.

149. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

CAPO VI.

Della subornazione.

150. Il militare che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà instigato e entato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

151. Il subornatore sarà considerato e punito come

vo, qualora la subornazione non abbia
per mancanza di accettazione.
sia stata accettazione, il colpevole sarà
ome mandante, e punito, secondo la diver-
a termini degli articoli 34, 37, e 39.

CAPO VII.

Dell'abuso d'autorità.

are che senza autorizzazione o legittimo
rà o riterrà un comando, ovvero qualunque
ilitare che senza una speciale missione,
o necessità avrà ordinato un movimento
no puniti colla reclusione militare esten-
inque.
preveduti dall'articolo precedente, qualora
tradimento, si farà luogo alle pene per
ilite.
e che, fuori dei casi di legittima difesa
i altrui, di ricondurre nelle file fuggia-
a necessità di frenare l'ammutinamento,
eggio o la devastazione, userà per qual-
ie di fatto contro il suo inferiore od
guerra, sarà punito colla reclusione
cinque anni.
i fatto importino i reati contemplati negli
240 e 241, saranno rispettivamente
ole le pene coi detti articoli stabilite.
o non avranno arrecato lesione, od
nello spazio di dieci giorni, il colpe-
o al carcere militare estensibile ad
one militare.

CAPO VIII.

gli atti di violenza
occasione d'alloggio militare
di un ordine o di una consegna.

ie costringerà l'albergatore a dargli

più di ciò c
litare, salvo l
156. Il mili
consegna con
di fatto cont
diversa gravi
Se le vie
potrà discend
157. Il mil
un pubblico
farà uso dell
di farne uso
sarà punito c
prevedute da
saranno ripo
240, o se la
o rivolta che
indicati.
Fuori di c
pena della r
Questa pe
nuanti, esse
che in quell

158. Le f
di grado eg
od incapacit
sieno state
genere proi
sibile alla r
159. Le
colo, guari
ingiurie e
soldati app

più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati.

156. Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o d'una consegna commetterà senza autorizzazione o necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esse, nelle pene stabilite dall'art. 154.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari.

157. Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità, farà uso delle sue armi od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall'art. 238, ovvero se più di cinque persone avranno riportate ferite contemplate negli articoli 239 e 240, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno o due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite e percosse tra militari.

158. Le ferite e percosse in rissa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre li giorni trenta, e non sieno state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

159. Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con

dai rispettivi loro comandanti, i quali
ire economicamente pel risarcimento

rà fra militari appartenenti a corpi di-
l'autorità superiore militare del luogo.
iformità si potrà, se la parte lesa ne
edere in ordine alle ferite o percosse
ni cinque, come pure alle semplici
e commesse da militari, essendo in
di persone estranee alla milizia.

CAPO X.

lla mutilazione volontaria.

ziale, caporale o soldato che per muti-
a o per indisposizione maliziosamente
à divenuto incapace di proseguire nel
, sarà punito colla reclusione ordinaria
anni.
uerra la pena sarà della stessa reclu-
e di anni cinque ed estensibile al mi-
forzati.

CAPO XI.

i di calunnia e di diffamazione.

calunnia il militare che a disegno di
militare porgerà contro il medesimo o
cia di un reato di competenza dei Tri-
di cui sappia essere questi innocente,
o di farlo comparire reo, gli avrà dolo-
iddosso od in luogo idoneo a tal fine
ione o sia proibita dalle leggi militari,
'indizio di detti reati.
eguenza della calunnia avrà avuto luogo
ato una sentenza di condanna passata
calunniatore soggiacerà ad una pena
e durata a quella cui fu sottoposto lo

stesso cal
che in qua
degradazio
La pena
la condann
163. Qu
di ogni pro
la sentenza
dopo la sen
calunniator
pena del re
a tre gradi;
essere infer
Se il cal
sia comincia
niato, la su
a cinque gr
164. Sarà
discorsi ten
nioni, o co
puterà ad a
terminati, i
ad un proce
militare est
Sarà app
modi sovra
disprezzo di
Ogni esp
invettiva pr
putazione d
di quest'arti
nel precede
pubblica, e
Se il di
portasse il
coli 120, 1
di uno o d

stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

163. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

164. Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e coi modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferta in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest'articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato d'insubordinazione prevista dagli articoli 120, 121 e 122, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.

CAPO XII.

Del falso.

che scientemente falsificherà in qua-
possa arrecare danno al servizio od
ilitare, o a persone appartenenti alla
oncernenti siffatta loro qualità, od al-
a guisa rapporti, congedi assoluti dal
atti di procedura criminale, documenti,
oni, vaglia postali, conti o stati, ruoli
rivista, sia riguardo al numero degli
i, delle munizioni, del vestiario, dei
giornate, rispetto agli individui non
naggiore consumazione dei viveri, dei
cose simili, sarà punito colla reclusione

sarà inflitta a chi per cose dipendenti
o per le quali avea un incarico spe-
avrà scientemente rilasciato certificati,
ocumenti qualunque che attestino cose
ossano arrecare il danno sovraindicato,
a eguale falsità in alcuna delle carte
prima parte di quest'articolo.
che il danno eccedesse le lire cinque-
lpevole fosse amministratore o contabile
della reclusione ordinaria potrà esten-
orzati a tempo.
appartenga al Corpo sanitario militare,
zioni o nei certificati di visita che rila-
avrà scientemente contro verità attestato
attie od infermità, ovvero avrà aggravati i
alattie od infermità esistenti, sarà punito
, la quale potrà secondo i casi, essere
al carcere militare.
a stessa pena se, nello scopo di far am-
ividuo al servizio militare o di farlo in
dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rap-

porti
rendan
Qual
la pen
mesi,
maggior
168.
lunque a
tivi al se
mercanzi
il danno
getto alle
169. Il
marchi o
nell'artico
applicazio
interessi d
tenenti a
qualità, sa
anni esten
170. I
dei titoli
e 169, n
per tali re
nuite di u
171. Sa
circostanze,
il militare
o di false
od individu
172. Il m
fogli di li
ovvero ne f
ad altri spe
alterati, inc
sibile ad ar

porti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due.

168. Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 165 e 166, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

169. Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicievole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni estensibili alla reclusione ordinaria.

170. I militari che, conscii delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli articoli 165, 168 e 169, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

171. Sarà punito col carcere militare, e, secondo le circostanze, colle pene nell'articolo precedente stabilite, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell' amministrazione, corpi od individui militari.

172. Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni tre dell'accennata pena.

176. Il militare che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

177. Il militare che investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell' amministrazione militare dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare.

178. La stessa disposizione ha luogo contro il militare incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell' articolo precedente che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini, di liquidar conti o di regolare e fare pagamenti.

179. Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiunge il danno fraudolentemente recato all' amministrazione militare, la pena sarà della reclusione ordinaria.

180. Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare, non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

pene soggiaceranno quei militari che chia-
er ragione delle loro funzioni o per incarico
giudizio sulle derrate, generi od animali de-
tenimento della truppa, avessero sciente-
ato contro verità che erano di buona qualità.
frodi di cui nel precedente articolo fossero
a nuocere alla salute dei militari, la pena
della reclusione ordinaria, od anche dei
estensibile ad anni quindici.
ne andrà pure soggetto il militare colpevole
temente comprate o distribuite carni pro-
imali infetti da malattie contagiose, ovvero
commestibili o bevande corrotte o guaste

tare che scientemente avrà amministrato
corrotti od alterati sarà punito colla re-
aria.
pene di cui nell'art. 180 soggiaceranno
tro verità dichiareranno di buona qualità
i generi destinati al mantenimento dei ca-
servizio dell'esercito.
re che, senza autorizzazione ed in vista
, sostituirà alle monete o valori che avrà
monete o valori differenti, sarà punito
tare.
e incaricato delle funzioni di porta-lettere
ente aprirà o sopprimerà una lettera od
llato diretti a militari, sarà punito col
, estensibile alla reclusione militare non
i due, e senza pregiudicio delle maggiori
da lui commesso importasse un più

CAPO XIV.

Della corruzione.

che nell'esercizio di funzioni giudiziarie
se attinenti, o nell'esercizio di funzioni

ammin
muner
un att
colla
sott'uf
186.
l'artic
cerule
o si s
attrib
sibile
due,
uffi
18
vere
il r
al s
sog
an
da
la
m
c

amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se uffiziale, e col carcere militare se sott'uffiziale o caporale.

186. Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni: questa pena non sarà minore d'anni due, e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è uffiziale.

187. Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie o addetto al servizio dell'amministrazione della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

188. Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

189. I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

190. Se la corruzione è solo stata tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari, autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere militare.

n saranno mai restituite al corruttore le cose
ınate, nè il loro valore; ma ove esistano,
ınfiscate a vantaggio degli ospizi del luogo
ı stata commessa la corruzione.

CAPO XV.

posizioni relative ai tre capi precedenti,
alcune trasgressioni in materia di servizio
o di amministrazione militare.

il danno derivato dalle falsità, prevaricazione,
ı corruzione, di cui nei tre capi precedenti, o
potuto derivare, sarà stato minore delle lire
le pene per tali reati stabilite dovranno dimi-
ıno o due gradi.

ilitari che in numero di due o più rilascieranno
o dichiarazioni concernenti a cose o persone
:za richiesta o permesso dell'autorità superiore,
niti col carcere militare da due mesi a sei.

ıilitare chiamato a far parte di un Tribunale,
to, secondo le forme prescritte, a comparire
ıonio avanti lo stesso Tribunale od avanti
dell'istruttoria, che senza legittima causa non
o si rifiuta di deporre, sarà punito con due
di carcere militare.

tavia secondo i casi essere punito con pene

litare che esercita un'arte od una professione,
mamente chiamato ricusa di presentarsi al-
udiziaria militare a dare il suo giudizio o
ɔera sua, sarà punito col carcere militare
mesi sei.

rerà nella stessa pena qualunque uffiziale
itario militare che non notificherà all'autorità
:ui dipende, entro le ore ventiquattro, i
altra offesa corporale qualunque per cui
i soccorsi dell'arte.

197
duto,
aliena
o di
vendi
sibile
La
inser
S
sotto
indi
dell
se
av
ni
b.
a
s

CAPO XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari.

197. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinarie, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'uffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pastrano, il cappotto, gli effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare per anni due.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

CAPO XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

199. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.

200. Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

to ovunque commesso dal soldato di confi-
l superiore cui è addetto, o il furto commesso
ɔttura, scalata o chiavi false, o quello di
valore superi le lire cinquecento, saranno
la reclusione ordinaria non minore di anni

furto commesso da militari a danno del pub-
o o delle amministrazioni o dei corpi militari
i indicati dall'art. 199, o negli arsenali e in
iano officine o magazzini destinati anche mo-
mente ad usi militari, sarà punito con la reclu-
iitare da uno a tre anni.
'attisi del furto contemplato nell'art. 200 si ap-
la detta pena da tre anni a sette.
. valore della cosa derubata ecceda le lire
ento, o sia stato commesso mediante rottura,
o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena
eclusione ordinaria non minore di anni sette,
bile al minimo dei lavori forzati.
. Qualora, nei casi previsti dai due precedenti
ii, concorrano due o più delle circostanze in essi
nate, le pene saranno aumentate di un grado.
4. I condannati per furto dai Tribunali ordinari o
ıri a pene che non gli escludano dal militare servizio,
eranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.
l servizio prestato in tale corpo non sarà applica-
il disposto dell'art. 162 della legge 20 marzo 1854
reclutamento dell'esercito.
205. I furti contemplati dall'art. 199, le truffe non
compagnate da reato di falso, e le appropriazioni in-
bite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari,
el pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi
ilitari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, po-
anno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disci-
linariamente, sempre quando il valore della cosa non
ceda le lire cinque.

In ques
sarcimento
206. Ne
ordine ai
commessi
eccedenti
ne farà ist

Del deteri

207. Il
guastato ed
prietà ad
militare no
208. Il
o distrutto
originali a
incorrerà
209. Le
volontarian
da guerra
di allestim
corpi od
o danneg
210. Se
il danno
sarà mino
Se il d
essa non
211. Al
saranno
omissione
pena sar
partire d
sione mil

In questi casi si provvederà sommariamente per risarcimento dei danni.

206. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

CAPO XVIII.

Del deterioramento di edifizi, opere ed oggetti militari.

207. Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifizi ed opere militari, magazzini od altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

208. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nelle pene dall'articolo precedente stabilite.

209. Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserme, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

210. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire cinquecento, la detta pena non sarà minore di anni cinque.

Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due.

211. Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

212. Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivo di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

213. Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se uffiziale, ed in quella del carcere militare se è sotto-uffiziale, caporale o soldato.

CAPO XX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

214. In tempo di pace, allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune.

In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado; questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia.

In tempo di guerra e pei reati riservati alla competenza dei Tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposte alle pene col medesimo inflitte.

215. Se persone estranee alla milizia incorreranno nel reato di subordinazione previsto dall'articolo 150, saranno punite come se fossero ree di tentativo del reato che volevano far commettere.

216. Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate allorchè il reato che il subornatore tendeva a far commettere fosse punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

217. Le persone estranee alla milizia che avranno concorso ad un reato di diserzione saranno sottoposte alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Prendendo per base queste pene, la subordinazione sarà punita in conformità dell'articolo 215.

218. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia, o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che in tempo di guerra avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Le disposizioni di quest'articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero fra zio e nipote col disertore.

219. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato o riterrà per quasiasi titolo cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano muniti del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

Quest' ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

ona che incorra nel reato previsto
ita in conformità del medesimo.
anee alla milizia che avessero
i negli articoli 100 e 101, e che
dei reati in essi previsti, saranno
le quali, secondo le circostanze,
uno o due gradi.
; estranee alla milizia concorrano
previsti negli articoli 105, 109,
d'insubordinazione contemplato
20, esse andranno soggette al
questo Codice prescritte, le quali
diminuite da due a quattro gradi.
cui le persone estranee alla milizia
reato punito con pene maggiori,
enale comune, dovranno in tal
e essere applicate.

.IBRO II.

.tive al tempo di guerra

CAPO I.

'i guerra e suoi effetti.

ra e la cessazione di esso saranno
Reale.
; allo stato di guerra si osserve-
; periferie stabilite coll'accennato

lle stesse leggi potrà, con Decreto
una riunione di truppe accam-
taccate per formare un campo.
:orio di una divisione o sotto-
ello dipendente da una piazza di
militare, saranno invasi da truppe
no le stesse a minore distanza
di marcia, dovrà quel territorio

o piaz
sidera
ivi sta
221
nemic
di m
o po
luogo
il ne

o piazza di guerra, fortezza o posto militare, essere considerato in istato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

227. Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli [illegible] distrutte e le breccie riparate o

...le l' applicazione delle
...a, salvo emani Reale

...stato di guerra pre-
...ovvero una piazza di
...saranno dal nemico
...rà a tre giornate or-
...mplici, chiunque essi
...cui si opponga resi-
...secuzione degli ordini
...r la sicurezza o difesa
...tezze o posti militari,
...tare, salve sempre le
...eciali reati che con tali
fatti si fossero commessi.

230. Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non sono espressamente determinate, avuto riguardo al tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.

231. Il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sieno in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infanticidio, di veneficio, o quando l'omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, se è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

235. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

236. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minaccie a mano armata, con violenze o con ingiurie gravi avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

237. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

238. Le ferite e percosse per cui segua la morte entro li cinque giorni immediatamente successivi, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, o che nel termine di giorni quaranta e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colle pene dell'omicidio rispettivamente avanti stabilite.

239. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio,

da fuoco per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

245. Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a termine dell'articolo 238, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

246. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

247. Non v'è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

248. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge o d'un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

249. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di 10 o

pena non sarà minore di anni tre,
lieci.
;o alle maggiori pene nelle quali i
ettivamente per le circostanze di
er altri speciali reati.

CAPO III.

ratto, e degli atti di libidine contro natura.

stupro violento sarà punito coi lavori
sibile ai lavori forzati a vita, secondo
go o della qualità della persona.
lera sempre violento:
rsona stuprata non abbia ancora
ici anni;
ersona di cui si abusi trovisi per
ne di mente, o per altra causa ac-
ei sensi, o ne sia stata artificiosa-

ommetterà sopra una minore di
mplicità con un altro, o mediante
rà essere inflitta la pena di morte
questa pena sarà sempre applicata
cagionata la morte della stuprata:
o sarà osservato il disposto del-

to di una donna sarà punito colla
ion minore di anni cinque.
to delle persone minori degli anni
to colla reclusione ordinaria non

dei lavori forzati a tempo ove il
ostro di monache.
ine contro natura commessi con
ite all'art. 250, saranno puniti se-
ene nello stesso articolo prescritte.

Qualor
scandalo
casi la pe
dieci di l

Dell
o prest

255. Il
o di effet
gradazion
Tuttavia
persona s
senza feri
diminuita
256. Il
ordinato,
sarà puni
257. Ch
dividuo c
od al lor
quali tro
colla mor
a vita o
258. Il
cessità, a
o presta
datagli f
sibile ad
Se
la pena
estender
toposto
più gra
Se il
punito

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

CAPO IV.

Della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della buscia, del furto, delle truffe o frodi.

255. Il colpevole di grassazione, o di rapina di denari o di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minaccie nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o malitrattamenti, la pena sarà diminujta da uno a quattro gradi.

256. Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

258. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minaccie o violenze, la pena non sarà mai minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

li busca sarà punito col carcere mi-
quelle altre pene che fossero stabi-
lari.
)tendolo, non l'avrà impedita, in-
l carcere militare susseguita dalla

bia partecipato, la pena sarà della
tensibile a tre anni e sempre ac-
tituzione.
ne del reato di busca si commettes-
trattamenti, la pena sarà della reclu-
i cinque estensibile ad anni sette se
le; e ciò senza pregiudizio delle pene
ggiori reati.
isto dall'art. 199 sarà punito secondo
ne nello stesso articolo stabilite, o
icoli 200 e 201 in qualunque luogo
inque persona sia stato commesso,
pena prescritto coll'art. 230.
nell'art. 202 sarà pure punito colle
te, coll'aumento di un grado.
colla reclusione ordinaria non minore
o commesso:
estico a danno del suo padrone o
lui conviventi;
nel luogo ove si riceve ospitalità o
rso gli ospiti da colui che dà l'ospi-
lla sua famiglia, o da persone in-
sa;
ndiere, albergatore, oste, vetturale o
lcuno degli individui della loro fami-
od impiegati qualsiansi, di cose ad essi
loro qualità;
raio, da un allievo o compagno od im-
in luogo a cui sia ammesso liberamente
sua professione, mestiere od impiego.

263. S
1° S
sione di
fragio, d
2° S
in casa a
3° S
264. N
cennate r
e 202, la
265. I
di confid
da uno a
Se il d
cinquecer
La ste
appropria
accompag

Della fals

266. C
mianza n
reati imp
reclusion
putato, s
d'anni s
Se av
forzati s
267. C
maggior
ha falsa
nito col
fosse qu
monio

263. Sarà applicata la stessa pena:

1° Se il furto ebbe luogo in occasione di incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità;

2° Se fu commesso con introdursi di notte tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3° Se seguì in luogo destinato al culto pubblico.

264. Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli art. 200, 201 e 202, la pena dovrà essere aumentata di un grado.

265. I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza, saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

266. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

267. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimonio che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimonio dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

na non avesse avuto la sua ese-
applicarsi al testimonio suddetto
o due gradi.
di falsa testimonianza relativa ai
Tribunali militari importanti pene
nate nell'articolo 266, sia in fa-
putato, sarà punito colla reclu-

testassero scientemente fatti falsi
losamente portassero giudizi falsi,
pene rispettivamente stabilite nei

nelle cause suddette ricusano
ra fatti dei quali risultasse essere
uardati come occultatori della verità
ilitare estensibile alla reclusione
anni.
ilite nei precedenti articoli sog-
ori, istigatori ed altri complici nei
l'aumento di un grado, qualora
danaro o di qualsivoglia altra cosa,
so di autorità, siasi usato inganno

CAPO VI.

igionieri di guerra.

di guerra che si rendessero colpevoli
di rivolta saranno puniti di morte.
mutinati od i rivoltosi si trovino
principali, la detta pena potrà es-
applicata.
biliti dalle cartelle di scambio.
na andranno soggetti gli uffiziali pri-
contro la data fede fossero ripresi

SIA IN T

DELLA

274. La
1° D
2° D
3° D
centrate;
4° D

Della
dei T

275.
riale vi.
Potrà

PARTE SECONDA.

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.

LIBRO I.

Della procedura penale in tempo di pace.

TITOLO I.

DELLA COSTITUZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI.

274. La giustizia penale militare sarà amministrata:
1° Da Commissioni d'inchiesta;
2° Da Tribunali militari territoriali;
3° Da Tribunali militari presso le truppe concentrate;
4° Da un Tribunale supremo di guerra.

CAPO I.

Della composizione dei Tribunali militari territoriali, dei Tribunali militari presso le truppe concentrate, e della Commissione d'inchiesta.

275. In ogni capo-luogo di divisione militare territoriale vi sarà un Tribunale militare permanente.
Potrà esso venire pure instituito nei capo-luoghi di

re, e quando non lo sia sia, la giu-
divisioni sarà esercitata dal Tribu-
divisione militare che verrà desi-
lecreto Reale.
nilitare sarà composto da un co-
to, da un luogotenente colonnello
que Giudici, due dei quali almeno
riori, e gli altri capitani.
lente, l'uffiziale di grado più ele-
zianità ne farà le veci.
arà osservata nei casi contemplati

Tribunale militare saranno desi-
superiori o capitani quattro Giudici
il servizio della giustizia ne con-
numero.
tà delle deliberazioni del Tribunale
il concorso dei sei Giudici che lo

di essi si chiameranno invece uno

à inoltre chiamare uno o più dei
nire alle sedute del Tribunale. Non
ender parte alla votazione, tranne
plemento, stante un impedimento
nto ai Giudici ordinari.
o ovvero un uffiziale subalterno
gni Tribunale militare le funzioni
no essere scelti fra gli uffiziali in

n solo istruttore sia ravvisato insuf-
ssere nominati degli aggiunti, i quali
fra gli uffiziali.
bunale militare vi sarà un avvocato
uno o più sostituiti; sì l'uno che gli
e laureati in legge.

281. Pr
missione
President
Due alt
in qualità
282. I (
sioni d'in
uffiziali in
283. Cia
uno o più
funzioni p
Commissio
284. Le
giunti, dell
tuiti, dei
Tribunali
Decreto Re
In egua
sostituiti.
285. L'
dura un
essere rie
Tuttavia
più reside
promossi
o privazio
Mancan
dici *o su*
zioni per
al quale
286. T
Tribunali
che il se
tori *ed i*
della pen
in funzio

281. Presso ogni Tribunale militare vi sarà una Commissione d'inchiesta composta da un uffiziale superiore Presidente e da due capitani.

Due altri capitani saranno destinati per rappresentarli in qualità di supplenti.

282. I Giudici dei Tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli uffiziali in servizio effettivo.

283. Ciascun Tribunale militare avrà un segretario ed uno o più sostituiti, i quatid ovranno pure esercitarne le funzioni presso l'istruttore, il Pubblico Ministero e la Commissione d'inchiesta.

284. Le nomine degli uffiziali istruttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e dei suoi sostituiti, dei Giudici delle Commissioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari e loro supplenti, saranno fatte con Decreto Reale.

In egual modo saranno nominati i segretari e loro sostituiti.

285. L'ufficio dei Giudici o supplenti è permanente e dura un biennio dalla data della nomina: essi possono essere rieletti.

Tuttavia cesseranno dalle loro funzioni se non avranno più residenza nella divisione o sotto-divisione, o fossero promossi a grado superiore, od incorsi nella sospensione o privazione del grado.

Mancando per qualsivoglia motivo alcuno fra i Giudici o supplenti, il nominato in sua vece durerà in funzioni per quel tempo che restava a compiersi da colui al quale fu sostituito.

286. Tutti i Giudici delle Commissioni d'inchiesta, dei Tribunali militari e del Tribunale supremo di guerra, non che il segretario ed i suoi sostituiti, e gli uffiziali istruttori ed il Pubblico Ministero presteranno in occasione della prima adunanza, ed in ogni evento prima di entrare in funzioni ed a porte chiuse, il giuramento in confor-

'residente nelle mani del Tribunale,
le mani del Presidente stesso.
seguente:
fedele al Re e di osservare lo
leggi dello Stato, e di adem-
da uomo d'onore alle funzioni

constare con apposito verbale.
à far parte di una Commissione
Tribunale militare qualunque se non
anni 25.
sotto qualunque titolo sedere in
nchiesta o nei summentovati Tribu-
itare le funzioni del Pubblico Mini-
all'istruzione coloro:
tra loro parenti od affini insino al
e inclusivamente;
parenti od affini coll'accusato in-
inclusivamente;
que anni preceduti al giudicio da pro-
offerto un procedimento penale per
mputato, o che avranno attualmente
ei sei mesi preceduti una lite civile

debitori dell'imputato o della parte

esuntivi o donatori dell'imputato;
che in qualsiasi modo sia stato offeso
ffendere col reato; gli uffiziali della
ppartiene l'incolpato; gli uffiziali che
personale e diretta ingerenza nella
nare dello stesso reato.
che abbia concorso all'istruzione, o
iberato come Giudice su di un reato,
parte per quel procedimento nè di un
nè del Tribunale supremo di guerra.

290.
e gli u
luogo o
patrocin
cato dei
291. I
luoghi o
di eserci
per Decr
stesse tr
colle pre
la que
del segr
date a ca

L
per
gl

292. I
qualunq
condo il
seguente

290. I difensori potranno essere scelti fra i capitani e gli uffiziali subalterni che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, e fra gli avvocati patrocinanti potrà anche essere scelto l'ufficio dell'avvocato dei poveri.

291. Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i Tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il Generale comandante delle stesse truppe uno o più Tribunali, secondo le basi colle precedenti disposizioni stabilite.

In questo caso le funzioni del Pubblico Ministero e del segretario potranno, con Decreto Reale, essere affidate a capitani od uffiziali subalterni.

CAPO II.

Della composizione dei Tribunali militari per giudicare gli uffiziali subalterni, i capitani, gli uffiziali superiori e gli uffiziali generali.

292. Dovendosi sottoporre a giudizio un uffiziale qualunque, il Tribunale militare sarà composto, secondo il grado dell'accusato, in conformità della tabella seguente:

Grado dell'Accusato	Grado del Presidente	Grado dei Giudici
1. Uffiziali subalterni	Maggior generale	Un Colonnello o Luogotenente colonnello Due Maggiori Due Capitani
2. Capitano	Maggior generale	Due Colonnelli o Luogotenenti colonnelli Tre Maggiori
3. Maggiore	Luogotenente generale	Due Maggiori generali Tre Colonnelli o Luogotenenti colonnelli
4. Luogoten. colonnello	Luogotenente generale	Tre Maggiori generali Due Colonnelli

293. Il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà nella capitale.

Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal N. 1 al N. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di uffiziali residenti nella divisione.

Essi per ogni processo saranno estratti a sorte dal Capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate in Torino.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei num. 6 e 7, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella, si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi, nel grado immediatamente inferiore.

294. Nella formazione dei Tribunali militari, di cui all'art. 292, saranno pure eletti due supplenti, secondo le norme ivi stabilite.

295. L'istruttore, il Pubblico Ministero, la Commissione d'inchiesta, e il segretario del Tribunale militare residenti in Torino eserciteranno presso di essi le rispettive loro funzioni.

Nulladimeno gli atti dell'istruzione preliminare saranno fatti dall'istruttore del luogo del commesso reato, o dagli uffiziali contemplati nell'articolo 300.

CAPO III.

Della composizione del Tribunale supremo di guerra.

296. Il Tribunale supremo di guerra avrà sede nella capitale, e sarà composto di un Presidente militare e di otto Giudici, tre militari, tre Consiglieri di Stato e due Presidenti di classe o Consiglieri della Corte d'appello.

311. Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di Tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel Tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero dei reati sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l' avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo avviso all'avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra. Questo Tribunale designerà chi dovrà conoscerne.

Lo stesso si farà allorchè in una divisione o sottodivisione militare, in cui uno o più reati siano stati commessi, non si possa convocare il Tribunale militare.

312. Ove il reato sia seguito all'estero, ne conoscerà il Tribunale, nella giurisdizione del quale verrà fatta la consegna dell'imputato o ne seguirà l'arresto.

313. In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali siavi connessità, sarà la causa deferta al Tribunale instituito per giudicare il più elevato in grado.

314. Il reato di diserzione semplice, qualora l'identità della persona dell'accusato non sia negata, sarà di competenza del Tribunale militare nella di cui giurisdizione seguì il di lui arresto, consegna o spontanea costituzione.

Se l' identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione del reato appartiene al Tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l'imputato.

Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al Tribunale militare del luogo in cui dovea prestare il suo servizio al tempo della diserzione.

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea, l'avvocato fiscale militare potrà, ove l'interesse della giustizia

pena minore di quelle sovra indicate, i Tribunali militari conosceranno dell'altro reato.

319. Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'articolo 46.

320. Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

321. I carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I carabinieri reali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato.

CAPO IV.

Della competenza del Tribunale supremo di guerra.

322. Il Tribunale supremo di guerra è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali militari.

Lo stesso Tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice, nei casi di conflitto, revisione o di designazione di Tribunali militari.

323. Vi sarà luogo a ricorso in nullità:

1° Allorchè non sarà stata osservata alcuna delle disposizioni di questo Codice, che giusta l'articolo 507 è prescritta sotto pena di nullità;

pronunziato su di una requisitoria
militare, o su di una istanza del-
nsore, o non siasi con la definitiva
utti i capi delle conclusioni dai me-
isione dei quali fosse necessaria per
giudicato;
ıposto all'accusato non era punibile
ɔdice, o aveva cessato di esserlo.
entenza che pronunciò non esservi
abbia per fondamento la mancanza
che per altro esistesse;
:ui la sentenza abbia violato la legge
ɜato, o sulle sue circostanze, o nel-
ɔena;
età di sentenza o violazione della

na pronunziata fosse eguale a quella
al reato, niuno potrà chiedere l'an-
ıtenza in ragione che sia occorso
e dell'articolo di legge con la stessa

CAPO V.

ıi del Pubblico Ministero.

ınerale militare veglierà al mante-
ed alla retta amministrazione della
Commissioni d'inchiesta e nei Tri-
tato, e qualora riconoscesse neces-
ospensione, o la rimozione di qual-
legli addetti al Pubblico Ministero,
iziaria militare, ne farà denuncia al
guerra, il quale sentito in voce o
ıto, farà al Ministero della guerra
ıe ravviserà necessaria.
nanderanno all'avvocato generale
ɔ lo stato delle cause, e i segretari

quello delle sentenze in quella forma e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie.

327. L'avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del Tribunale militare dove esercita le sue funzioni:

1° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice;

2° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3° Di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del Tribunale militare;

4° Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate.

328. Spetta all'avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e l'esecuzione delle grazie Sovrane, in conformità del titolo II, libro III del Codice di procedura criminale.

TITOLO III.

DELLE REGOLE DI PROCEDURA.

CAPO I.

Dell'istruzione preliminare.

329. L'azione penale pei reati militari è sempre pubblica e sarà esercitata d'ufficio. Nessuno potrà costituirsi parte civile, e l'azione pel risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai Tribunali civili. Il giudizio su di esso rimarrà in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale.

330. In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l'istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito:

ıti, maggiori ed aiutanti di piazza;
ıti dei corpi, dei distaccamenti e di

dei carabinieri reali e dai coman-

della polizia giudiziaria contemplati
e di procedura criminale.
plati nei primi tre numeri di questo
ell' esercizio delle loro funzioni, il
a forza pubblica; quelli invece in-
anno soltanto un tale diritto in con-
procedura criminale, e non potranno
gli atti che loro sono dallo stesso

concorrenza fra i diversi uffiziali
re numeri dell'articolo precedente,
ata al più elevato in grado, ed a
anziano.
ovranno subentrare gli uffiziali della
ccennati al numero 4 dello stesso

tutti i menzionati uffiziali di rice-
uerele, accertare il corpo del reato
in cui fu commesso; dovranno as-
sullo stesso reato, colle sue circo-
ıte quelle di tempo e di luogo, e
rove od indizi che vi si riferiscono,
ıterrogazioni e le risposte: dovranno
ti che possono servire, tanto a ca-
ell'imputato, ed essendovi traccie ap-
il pericolo che si disperdano, sarà
ırle, anche per mezzo di periti.
ɪrazioni stenderanno uno o più ver-
persone intervenute all' atto, e da
sarà inoltre sottoscritto a piè di
ziale che vi avrà proceduto.

33
prelii
chess
si ste
Il
potrà
da ci
di lu
nari,
Se
o ap
sarà
pet
leg

int
sia
ve

o
ci
di
l'

c
c
i

333. Se l'uffiziale che procede agli atti dell'istruzione preliminare lo crede conveniente, potrà proibire a chicchessia d'uscire od allontanarsi dalla casa o luogo ove si stende il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a quest'ordine, qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità militare da cui dipende, la quale, sul verbale che constaterà la di lui contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all'armata di mare, il mentovato verbale sarà inviato al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente perchè venga sottoposto alle pene dalle rispettive leggi stabilite.

334. Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gli intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale.

335. Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale all'istruttore o all'avvccato fiscale miltare, o in difetto di essi, ad altro fra gli uffiziali enumerati nell'articolo 330.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

336. La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, nè sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un pro-

procura dovrà enunciare il fatto e
)nate nell'articolo precedente; essa
to e sarà annessa alla denuncia.
i e perizie, di cui nell'articolo 332.
ne quando siano ricevute da alcuno
)lizia giudiziaria militare, menzio-
e 3 dell'articolo 330, o da quelli
) 4 dello stesso articolo, che in
: di procedura criminale non pos-
anze far prestare giuramento.
e perizie per le sovra esposte ra-
te confermate col giuramento, sarà
zi all'uffiziale istruttore, od a quel-
:he sarà all'uopo delegata.
del reato è tale che possa vero-
ene la prova da carte o da altri
l'abitazione dell'imputato, od in
o stabilimento militare, gli uffiziali
o immediatamente alle relative per-

, allorchè si fa la perquisizione
ilitare cui appartiene, o nella sua
: presente od è in istato d'arresto,
indicare una persona per rappre-

dipendenza di un reato militare,
rquisizioni od arresti personali in
alche stabilimento civile o marit-
are si dirigerà, per mezzo di re-
à competenti, che vi dovranno
e procedervi secondo le norme
nerali.
)le si osserveranno dall'autorità
tivamente agli stabilimenti militari,
di giurisdizione, dovrassi tuttavia
l'imputato, che da alcuna delle

autorit
risolve
tente.
342
utile a
secon
sigilli
sottos
Occ
ciasc
prese
proc
luog
prov
di
spo
D
nel

pre
ric
se
ch

in
d
a
s
i

autorità suddette fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente.

342. Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e striscie di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l'uffiziale procedente e i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l'uffiziale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell' unione il suo sigillo e descrivendone l' impronto. La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale.

343. L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli art. 332, 338 e 342 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti o le striscie di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale.

344. Nel caso di flagrante reato, qualunque uffiziale incaricato degli atti, dell'istruzione preliminare, procederà o farà procedere all'arresto degli individui sottoposti ai Tribunali militari in qualunque sito siansi ricoverati: si stenderà verbale dell'arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità ed i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l'autorità competente.

345. È un flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l' imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti,

armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

346. Fuori del caso di flagrante reato il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

347. Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all'istruttore presso il Tribunale militare competente, alla di cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati.

348. Se, dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e complici, essi ne daranno immediatamente avviso all'istruttore o all'avvocato fiscale presso il Tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove.

349. Le informazioni assunte o state richieste all'estero potranno far parte dei relativi procedimenti.

CAPO II.

Dell'istruzione formale.

350. Allorchè un imputato sarà presentato all'istruttore, egli dovrà subito interrogarlo.

351. Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l'istruttore, o d'uffizio o sull'instanza dell'avvocato fiscale militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti.

352. L'uffiziale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e diverrà all'interrogatorio degli imputati.

353. La citazione dei testimoni militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata di mare, si farà per semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi capi delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell'istruttore o giudice delegato avanti il quale il testimonio deve presentarsi;

Il nome e cognome del testimonio;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del capo surriferito, il quale invierà all'ufficio procedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di residenza del corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura criminale.

Le rispettive forme come sopra prescritte saranno pure osservate per la citazione dei periti.

354. Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell'art. 379.

355. Il militare citato nelle forme prescritte dall'articolo 353, che non si presenterà o non produrrà scusa legittima, potrà, da chi procede all'istruzione, con mandato d'arresto essere tradotto innanzi a lui per farvi la

sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll'articolo 194. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all'armata di mare, l'uffiziale istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a lui per lo scopo sovra indicato; potrà inoltre trasmettere verbale della sua non comparizione al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente affinchè sia punita in conformità di legge.

356. Le regole prescritte nell'articolo precedente saranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio.

Se i periti sono militari saranno puniti in conformità dell'art. 195.

357. Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimonio sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvocondotto nella cedola istessa di citazione. Il salvocondotto sarà accordato dal Tribunale militare o dal Tribunale o Magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimonio è condannato, od è sottoposto a processo.

Se contro il testimonio è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvocondotto dall'uffiziale istruttore.

Il salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato, ed, ove d'uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

358. I testimoni saranno esaminati separatamente.

Prima dell'esame il testimonio presterà il giuramento di dichiarare con sincerità quanto sa intorno al fatto e di dire tutta la verità

359. I testimoni sì dell'uno che dell'altro sesso dovranno avere l'età di 14 anni compiti. Coloro che fossero minori di detta età potranno essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento.

360. Il giuramento sarà prestato dal testimonio stando in piedi, colla destra sovra i Santi Evangeli, alla presenza dell'uffiziale d' istruzione, previa seria ammonizione che da questi sarà fatta sull'importanza di un tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

361. Il testimonio che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento.

362. Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti, affini, ed in quale grado, se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

363. Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimenti riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri imputati o coaccusati

364. Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli uffiziali sovraindicati e dal segretario.

375. Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni od addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille, che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura.

376. Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille; le une e le altre saranno approvate.

377. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripigliato in altra sessione, senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

378. Gli atti d' istruzione potranno farsi in qualunque giorno, anche festivo.

379. Occorrendo di procedere all' esame di testimoni o ad altri atti di istruzione, fuori del luogo di residenza dell'istruttore, potrà questi richiedere l'uffiziale istruttore nel luogo dove risiede ed in ogni altro luogo li Giudici mandamentali.

Appena adempiuti li prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante chiusi con sigillo.

380. Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi dalle autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'uffiziale istruttore ne informerà l' avvocato fiscale militare pella sua rappresentanza.

La Commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme , e la dirigerà per mezzo dello stesso avvocato fiscale al Ministero della guerra.

381. Se un testimonio nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sovra un fatto di cui consta dalle informazioni aver egli cognizione, l'uffiziale istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo sancite.

Se l' avvertimento rimane inefficace se ne estenderà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione.

382. Durante il corso dell'istruzione l'avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento, e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giustizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti d'istruzione ove lo creda conveniente.

383. Ove l'imputato non sia già ditenuto per l'appostogli reato , e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l'uffiziale istruttore rilascierà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del Pubblico Ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo dove deve essere eseguito, e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.

384. Qualora siavi dubbio sull' identità della persona dell'imputato, dovrà l'uffiziale istruttore procedere all'atto di ricognizione , facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

390. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall'interprete.

391. L'imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto dagli articoli 388 e 389, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione.

Qualora l'uffiziale istruttore e il Pubblico Ministero siano concordi nel rigettare la fatta ricusazione, si procederà all'atto mediante l'interprete nominato; ma la Commissione d'inchiesta, prima di pronunciare la sentenza contemplata dall'articolo 401, prenderà in esame la proposta ricusazione, e ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete.

392. È proibito ad ogni uffiziale della polizia giudiziaria ed ai segretari che intervengono negli atti d'istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari e della destituzione pei segretari.

In tale caso, sulle requisitorie dell'avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra, potrà l'ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro Tribunale militare.

393. L'estratto d'assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell'istruzione formale.

CAPO III.

Del procedimento avanti la Commissione d'inchiesta.

394. Compiuta l'istruzione, l'uffiziale istruttore, coll'intervento e previe conclusioni dell'avvocato fiscale militare, dovrà fare, senza ritardo, relazione della causa alla Commissione d'inchiesta.

›n costituisce un reato, o non risul-
ti di reità contro l'imputato, o l'a-
critta od altrimenti estinta, la Com-
lo enuncierà espressamente nella
dichiarerà che non vi è luogo a
l'imputato fosse stato arrestato, or-
io; esso dovrà eseguirsi appena spi-
rt. 406 concesso all'avvocato fiscale
posizione alla sentenza suddetta, se
è ditenuto per altra causa.
riguardo al quale la Commissione
hiarato non essere luogo a procedi-
za d'indizi sufficienti di reità, non
olestato per lo stesso fatto, a meno
altre prove a suo carico.
erate nuove prove le dichiarazioni di
nti e verbali, che non avendo potuto
'esame della Commissione d'inchiesta,
ad avvalorare le prove che la stessa
trovate insufficienti, sia a sommini-
lla scoperta della verità.
detto l'uffiziale istruttore coll'inter-
lusioni dell'avvocato fiscale militare
della causa alla Commissione d'in-
ciderà se debba procedersi a nuova

è pericolo di fuga, l'uffiziale istrut-
ma di tale decisione, rilasciare man-
ro l'imputato quantunque fosse già
rtà a termini dell'articolo 395, pur-
ioni conformi dell'avvocato fiscale.
re, quando la nuova istruzione sarà
Commissione d'inchiesta la relazione

dedotto avanti la Commissione d'in-
n reato di competenza ordinaria o

dei
din
Min
4
fatt
un
all'
il
d
c

dei Tribunali marittimi, la Commissione d'inchiesta ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente.

400. Se la Commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato militare, ma di competenza di un altro Tribunale militare, ordinerà l'invio degli atti all'avvocato fiscale del Tribunale competente.

401. Qualora la Commissione d'inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del Tribunale a cui essa appartiene e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronuncierà l'accusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso Tribunale.

Ove l'imputato non trovisi in istato d'arresto, la Commissione d'inchiesta rilascierà ordinanza di cattura che verrà inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà la pronta sua esecuzione.

402. Ove nel corso dell'istruzione siano insorte divergenze tra l'avvocato fiscale e l'istruttore, la Commissione d'inchiesta provvederà. Qualora la Commissione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà una più ampia istruzione, indicando gli atti che giudicherà necessari; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incombenti, la procedura dovrà essere riferita alla stessa Commissione.

403. Alle deliberazioni della Commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'avvocato fiscale, nè l'uffiziale istruttore.

La deliberazione con l'assistenza del segretario dovrà incominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell'avvocato fiscale, e proseguirsi senza interruzione sino al suo termine: ove siano necessarie più sessioni, esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi.

ella Commissione d'inchiesta sa-
tario e dovranno:
ne, cognome ed il grado di cia-
, cognome, soprannome, il nome
go di nascita ed il grado dell'im-
partiene, o in difetto il di lui domi-

eno per riassunto le conclusioni
pronuncia ed i motivi di essa colla
mo dei Giudici e del segretario.
enza della Commissione d'inchiesta
'imputato, essa dovrà inoltre con-
l'esposizione del fatto, la natura
a base dell'accusa, con tutte le
) aggravare o diminuire la pena e
deve essere applicato.
ella Commissione d'inchiesta, che
'imputato, gli sarà per copia im-
a dal segretario, il quale farà di
le prescritto coll'art. 412.
nissione d'inchiesta abbia statuito
edere contro dell'imputato, l'av-
non più tardi del giorno succes-
a Commissione d'inchiesta potrà

, unitamente a tutte le carte del
trasmessi alla Commissione di
lente in Torino.
di revisione d'inchiesta sarà com-
nerale e di due uffiziali superiori,
nti dello stesso grado. Per la loro
o si osserveranno le disposizioni
285, 287, 288 e 289.
nzioni dovranno prestare il giu-
ll'art. 286.
ne uffiziale generale, la Commis-

sione di revisione d'inchiesta sarà composta dei tre uffiziali generali più anziani in attività di servizio residenti in Torino, i quali saranno convocati per ordine del Ministro della guerra.

409. Le funzioni di segretario presso le Commissioni di revisione d'inchiesta saranno esercitate dal segretario del Tribunale militare di Torino.

410. Non potranno far parte della Commissione di revisione d'inchiesta i Giudici del Tribunale militare di Torino, nè quelli del Tribunale supremo di guerra.

Niuno degli uffiziali che avrà fatto parte della Commissione di revisione d'inchiesta potrà essere giudice di quel procedimento.

411. Se l'opposizione dell'avvocato fiscale militare è accolta, la Commissione di revisione d'inchiesta pronuncierà la sua sentenza in conformità dell'ultimo alinea dell'art. 404, ed anche secondo i casi in conformità dell'alinea dell'art. 401 e dell'art. 402.

Qualora l'opposizione sia rigettata, sarà immediatamente notificata all'imputato ed eseguita la sentenza della Commissione d'inchiesta.

CAPO IV.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

412. Nell'atto stesso che il segretario darà copia all'accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che, in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal Presidente del Tribunale militare.

Dichiarerà pure all'accusato, che gli è facoltativo di prendere visione nella segreteria, per mezzo del suo difensore, degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli nè ritardare l'istruzione.

416. L'avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore gli comunicherà la lista dei testimoni che intende sieno esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi li testimoni sì a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina significare all'avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusazione dei Giudici o di oggezione contro i testimoni a carico che possano competere all'accusato.

I termini in quest'articolo fissati e nel precedente potranno essere dal Presidente del Tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga.

417. Le liste, di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni; e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora; se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, se ne hanno, la professione e il loro domicilio o dimora.

418. Le notificazioni ordinate cogli articoli 414, 415 e 416 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'ufficio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascierà attestazione alla parte sulla di cui instanza la notificazione fu fatta: sì l'una che l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta.

419. Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti, colle rispettive istanze del difensore e dell'avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al Presidente del Tribunale militare, il quale, previo concerto col generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni.

La relativa ordinanza sarà significata, in conformità

ite, all'accusato ed al suo difensore
ertura del dibattimento medesimo;
testimoni si osserverà il disposto

fiscale militare o l'accusato hanno
che la causa non sia portata all'u-
enteranno al Presidente un ricorso
termine.
lerà se questa proroga debba essere
eziandio ordinarla d'ufficio.

CAPO V.

Dei dibattimenti.

del Tribunale militare è incaricato
nento.
n potere discrezionale, in virtù del
ante il dibattimento, tutto ciò che
re la verità, e la legge lascia al suo
scienza di valersi di que' mezzi che
avorirne la manifestazione.
nenti, nel corso del dibattimento,
qualsivoglia persona, richiedendo,
pubblica, o farsi recare qualunque
, in seguito alle spiegazioni date
cusati che dai testimoni, gli sem-
inistrare qualche lume sul fatto

do chiamati non presteranno giu-
dichiarazioni saranno considerate
nenti.
l Tribunale militare saranno pub-

bblicità può essere pericolosa pel
umi, il Pubblico Ministero potrà
nale ordinare, anche d'ufficio, che
iogo a porte chiuse.

L'
inse
42
vi
non
vece
4
tare
Il
il
suo
tie
ud

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita co' suoi motivi nel verbale di dibattimento.

424. L'avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell'accusato. Ove questi non compaia, ne sarà in sull'istante eletto uno in sua vece dal Presidente.

425. L'accusato comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri.

Il Presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire.

426. Il segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa.

Dopo questa lettura lo stesso avvocato fiscale esporrà il soggetto dell'accusa, e poscia il segretario darà lettura delle liste dei testimoni sia a carico che a difesa.

427. L'avvocato fiscale militare e l'accusato potranno opporsi all'esame di un testimonio che non fosse stato compreso nelle liste.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto l'avvocato fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusazione dei Giudici o di oggezione dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'art. 416.

L'avvocato fiscale militare lungo il corso del dibattimento farà inoltre, nell'interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle instanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il Tribunale militare dovrà immediatamente deliberare sovra ciascuna di queste opposizioni; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal Presidente e dal segretario.

·ie dell'avvocato fiscale militare, e le
e, almeno per riassunto, saranno
, e da essi rispettivamente firmate:
ıciate nel verbale cui resteranno

il Tribunale militare non accoglierà
ocato fiscale militare o le instanze
ione e la sentenza non saranno per-
ese, salvo dopo la sentenza, se vi
in nullità innanzi il Tribunale su-

ordinerà ai testimoni di ritirarsi
o sarà destinata, e dalla quale non
nè sentire ciò che si fa nella sala
lerà, se occorre, le opportune pre-
e ai testimoni di conferire fra essi
ısato, o di comunicare con alcuno
na del loro esame.
testimonio citato non comparirà, il
opo aver sentiti il Pubblico Ministero,
difensore, delibererà, in camera di
procedere oltre alla spedizione della
larla ad un'altra udienza.
ale avrà dichiarato che debba pro-
to, potrà tuttavia rivocare la sua
ce che l'esame del testimonio non
o per la dilucidazione del fatto.
lella non comparizione d'un testi-
militare avrà rimandato il dibatti-
a, tutte le spese di citazione, degli
stimoni, ed altre che sieno occorse
ranno a carico del testimonio non
la stessa ordinanza con cui sarà la
o giorno, verrà sull'istanza dell'av-
condannato a pagarle, eziandio col-

Il
testi
forz
Q
testi
stab
sar
die
co

si
c

Il Tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimonio non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand' anche la causa non sia stata rimandata, se il testimonio non comparso è militare, incorrerà nelle pene stabilite coll'art. 194; se invece è estraneo alla milizia, sarà condannato ad un' ammenda non minore di lire dieci, ed anche ad una multa non maggiore di lire cento.

433. La via dell' opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimonio condannato; o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e l' opposizione sarà ricevuta, se il testimonio giustifica che fu legittimamente impedito, o che l'ammenda o multa contro lui pronunciata può essere diminuita.

434. Se qualche testimonio si trova nell'impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi Giudici, sia l'uffiziale istruttore od il Giudice di mandamento, nel cui distretto il testimonio risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimonio; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che gli competono.

Sarà data lettura all'udienza della deposizione del testimonio ricevuta nel modo suddetto.

435. Se il Giudice od altro uffiziale come sopra delegato venisse a riconoscere che l' impedimento allegato è finto o che non è tale da porre il testimonio nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto il Presidente del Tribunale militare, il quale potrà far tra-

) all' udienza per mezzo della forza

:e le sue discolpe, potrà condannarlo
:rta del Giudice od uffiziale com-
:he delle persone chiamate ad assi-

i questo articolo e del precedente
za pregiudicio di ciò che è pre-

stimoni compresi nella lista sono
male militare, nel caso di non com-
: testimonio, ha ordinato che si
:, il Presidente farà chiamare i te-
mo esaminati separatamente l' uno
rdine stabilito dall'avvocato fiscale

ccusati, si sentiranno prima i testi-
posto sopra i reati loro comuni, e
anno deposto sopra i reati soltanto
:ssi, a meno che speciali circo-
:rimenti.
:stimoni prodotti dall' avvocato fi-
:ntire quelli di cui avrà notificata
menzionati nell'atto di accusa, sia
: persona proba e d'irreprensibile

degli articoli 357, 358, 359, 360,
:, 367, 388 e 389, le quali rag-
i testimoni, al modo di esami-
debbono prestare, alle formalità
'esame, ed al divieto di ricevere
io di essi, sono applicabili ai
ssere sentiti nel dibattimento.
:sidente del Tribunale militare,
mo esaminare, l' accordare il
al citato art. 357.

43
il qu
nè es
depos
in d
milit
ragio
43
derà
sat
nel
se

438. La nullità derivante dall'esame di un testimonio il quale non potesse, a termini del precedente articolo, nè essere chiamato a deporre, nè obbligato a fare la sua deposizione, dovrà essere opposta prima del suo esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al Tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione.

439. Dopo ciascuna deposizione il Presidente domanderà al testimonio se egli ha voluto parlare dell' accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell' atto di accusa: domanderà in seguito all' accusato se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimonio, o fare osservazioni.

440. Il testimonio non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del Presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il Presidente potrà parimenti domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

L' avvocato fiscale militare ed i Giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al Presidente.

441. Si potrà addivenire al confronto de' testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali.

442. Ogni testimonio dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza sino a che il Tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il Presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d'ufficio, ordinare che i testimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

443. I testimoni presentati dall'avvocato fiscale militare

'anno sentiti nel dibattimento, ancorchè
citati, purchè siano indicati nella lista
ata nell'art. 416.
presentati da ciascuna delle parti non
pellarsi l'un l'altro.
te potrà avanti, durante o dopo l'esame
ir ritirare dalla sala d'udienza uno o
ranno custoditi in altro luogo, ed esa-
separatamente sopra qualche circo-
; ma egli avrà cura di non ripigliare
ion dopo che avrà istruito ogni accu-
arà fatto o detto in sua assenza, e di
ltato.
ll'esame o dopo di esso il Presidente
cusato tutti i documenti e gli oggetti
ie possono servire a convincimento,
dere personalmente se li riconosca.
i presentare i detti documenti ed
e sarà necessario.
e lettura della deposizione scritta di
uando si tratti di deposizioni di te-
iti dai Regi Stati, o dei quali sia
o quando si debba far risultare dei
izioni sopravvenute nella deposi-

ti del dibattimento la deposizione
falsa, il Tribunale militare potrà
od anche d'ufficio, far porre im-
iio in istato di arresto.
ione che appare falsa sarà tra-
, il quale, dopo essere stato
nza, sarà sottoscritto dal testi-
idente e dal segretario. Se il
o non possa sottoscrivere, o
espressa menzione.
messo all'autorità competente,
) il testimonio arrestato.

4
tran
tam
anc
4
stes
Il
4
stal
col
il
esp
st
se
l
z
a

449. Nel caso preveduto dal precedente articolo, potranno l'avvocato fiscale militare o l'accusato immediatamente richiedere, ed il Tribunale militare ordinare, anche d'ufficio, il rinvio della causa ad altra udienza.

450. Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa sessione, sarà continuato nella sessione successiva. Il Presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni.

451. Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizioni dei testimoni, incolpato di altri fatti non indicati nella sentenza di accusa, il Tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e quanto ai nuovi fatti si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprasederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa alla nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione avrebbero fatto luogo all'applicazione degli art. 311, 313, 316, 317, 318, 319 e 320, il Tribunale militare rimanderà la causa al Tribunale competente, o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute.

452. Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli era apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il Tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno instanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In ambo i casi di rinvio tanto il Pubblico Ministero

per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell'accusato e dell'avvocato fiscale, e degli ordini dati dal Presidente o dal Tribunale, e trascriverà in intiero le ordinanze che fossero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CAPO VI.

Della deliberazione e della sentenza.

456. Terminato il dibattimento, il Tribunale militare, accompagnato dal suo segretario, si ritirerà in camera di consiglio per deliberare.

L'avvocato fiscale militare non assisterà alla deliberazione, come non potrà neppure intervenirvi alcuno dei Giudici supplenti, trannechè fosse necessario per la validità della deliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il Presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione.
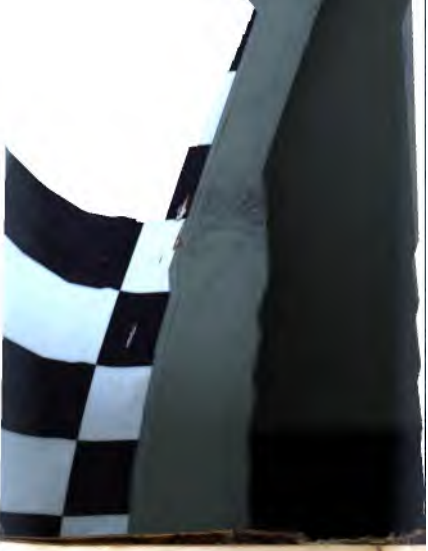
457. Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa sessione: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella sessione immediatamente successiva.

458. Se l'avvocato fiscale militare o l'accusato od il suo difensore avranno proposto alcuna fra le questioni preliminari previste dagli articoli 371 e 415 alinea, il Presidente le sottoporrà, prima d'ogni altro esame, alle deliberazioni del Tribunale militare.

Le questioni accennate dovranno inoltre, ove occorra, essere esaminate e risolute d'ufficio.

459. Successivamente, e quando sia il caso di procedere all'esame del merito, il Presidente proporrà al Tribunale le questioni seguènti:

1° Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

essere eseguito che dopo la spirazione del giorno successivo, tranne che non sia altrimenti ordinato dal Pubblico Ministero.

465. L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

466. La sentenza ordinerà la rimessione a chi di diritto di tutti gli oggetti stati sequestrati.

Ciò nondimeno la restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità, senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi fu dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata.

467. L'indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'amministrazione e del corpo.

468. Compiuta la votazione, il segretario estenderà la sentenza.

Essa conterrà:

1° Il nome, cognome e grado dei Giudici intervenuti a profferirla; il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del padre, l'età, il luogo di sua nascita, il grado, il corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2° Il riassunto della sentenza d'accusa;

3° La menzione della lettura della sentenza di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti il Pubblico Ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

4° I motivi su cui la sentenza è fondata;

razione dei fatti e delle circostanze ag-
uanti che li hanno accompagnati, e se
autore o complice;
ına o l'assolutoria, oppure la dichia-
servi luogo a procedere colla trascri-
li della legge applicati;
tutte lettere del giorno, mese ed anno,
l luogo in cui fu pronunciata;
rizione dei Giudici e del segretario.
a sarà pronunziata in pubblica udienza
lta voce, coll'assistenza dei Giudici che
, in presenza dell'avvocato fiscale mili-
); il Presidente potrà inoltre, e secondo
re all'accusato quelle esortazioni che
ti.
l'avvocato fiscale potranno, durante il
ricorrere in nullità al Tribunale su-

vertirà il condannato che la legge gli
oltà.
plati negli articoli 498 e 499 la signi-
itenza sarà fatta dal segretario all'ac-
e lettura; e in caso di condanna, gli
o di cui nel precedente alinea.
o stenderà verbale della pronunciazione
ará menzione delle formalità che si sa-

sarà sottoscritto dal Presidente e dal

rà pure stendere verbale della signi-
ell' ultimo alinea dell' articolo prece-

sentenza di condanna, nei casi previsti
messo di ordinare la sostituzione delle
rticolo contemplate, sarà la medesima,
sentenza, pronunciata in camera di

consi
militar
Lo
avess
dinate
47
venti
di ric
In
tenz
port
aver
car
seg
da
se
n
il

consiglio dal Tribunale sull'instanza dell'avvocato fiscale militare o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai Tribunali ordinari, qualora avessero ommesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli art. 28 e 29 avanti citati.

472. La sentenza di condanna sarà eseguita dopo ventiquattro ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità.

In questo caso se la dimanda viene rigettata, la sentenza del Tribunale militare sarà eseguita. Ove essa importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore 24 da computarsi dalla notificanza della reiezione, che sarà fatta al condannato dal segretario di quel Tribunale.

473. L'avvocato fiscale presso il Tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti pell'esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al Ministero della guerra ed al comandante del corpo, a cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione.

CAPO VII.

Della procedura avanti il Tribunale supremo di guerra.

474. Appena spirato il termine fissato dall'art. 510 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del Presidente, saranno comunicati ad uno fra i Giudici non militari, che fanno parte del Tribunale supremo di guerra, perchè assuma le funzioni di relatore.

475. La causa potrà essere chiamata innanzi al Tribunale supremo dopo cinque giorni da che gli atti saranno distribuiti al relatore, tranne il caso in cui nell'interesse della disciplina militare il Presidente non creda necessario di fissare un termine più breve.

476. Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei Giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze sono applicabili al Tribunale supremo di guerra.

ensore del ditenuto comparirà, sarà sen-
servazioni; l'avvocato generale darà le
l difensore avrà sempre l'ultimo la parola.
nale supremo di guerra, senza l'inter-
nza dell'avvocato generale e del segre-
iccessivamente ed a pluralità di voti tutte
tioni di nullità.
raccoglierà i voti cominciando dal rela-
ido in ragione inversa del grado, ed a
ell'anzianità.
rà motivata e sottoscritta dal Presidente,
segretario. La parte dispositiva di essa
esidente in pubblica udienza coll'assi-
ici che in quell'udienza comporranno il
vvocato generale e del segretario.
itenza sarà dal Tribunale supremo di
per incompetenza, s'ordinerà il rinvio
ibunale competente.
to apposto al condannato non era reato,
era prescritta o altrimenti estinta,
la sentenza sarà pronunciata senza rin-
to sarà immediatamente posto in libertà,
itenuto per altra causa.
lazione fu proferta per qualunque altro
sarà dal Tribunale supremo di guerra
inale militare più vicino a quello che
enza annullata, salvo che per la più
lella causa fosse opportuno di scegliere
militare.
i Giudici intervenuti nel primo giudizio
parte nel secondo.
nza è annullata perchè siasi pronun-
ersa da quella applicata dalla legge al
nilitare designato per il giudizio pro-
vo dibattimento la sua sentenza sulla
fatti di cui l'accusato è riconosciuto

48
vanza
fre
Gli
per i
48
dovr
pien
nale
4
iett
nel
tut
bu
pe

482. Se l'annullazione fu pronunciata per inosservanza di forme, la nuova procedura incomincierà a partire dall'atto annullato.

Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero.

483. In tutti i casi di annullamento di una sentenza dovrà il Tribunale militare, cui viene rinviata la causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto dal Tribunale supremo di guerra deciso.

484. Allorchè il Tribunale supremo di guerra avrà rejetto un ricorso in nullità, l'avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore 24, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata; perchè provveda all'esecuzione di essa.

Se invece il Tribunale supremo di guerra avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di essa sarà, nel termine sovra indicato, mandata al predetto avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all'avvocato fiscale presso quel Tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata.

CAPO VIII.

Della procedura e del giudicio in contumacia.

485. Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o siasi evaso, la Commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la Commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque, nei casi che richiedessero maggiore celerità del procedimento.

486. La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo

490. I diversi atti di pubblicazione contemplati agli articoli 486 e 489 saranno fatti nei modi determinati nell'art. 353.

491. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto.

492. Il solo avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali.

493. La contumacia di un accusato non sospenderà nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

494. Con la sentenza contumaciale si potrà, secondo i casi, ordinare la rimessione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di rappresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al Pubblico Ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale.

495. Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui profferita sarà considerata come non avvenuta e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno nondimeno tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni degli articoli 52 a 58 inclusivamente del Codice civile.

CAPO IX.

lla polizia delle udienze.

ı dell'udienza sarà esclusivamente eser-
ente; e nel tempo in cui il Tribunale
a camera di consiglio, dal Pubblico Mi-
) che essi prescriveranno pel manteni-
e sarà in sull'istante e puntualmente

a tal effetto richiedere la forza militare.
assisterà alle udienze sarà senz'armi e
operto, con rispetto ed in silenzio. È
, durante l'udienza, segni pubblici di
li disapprovazione, di cagionare disturbo
n qualsiasi modo.
gressione, il Presidente od il Pubblico
empo previsto dall'articolo precedente,
anche uscire i trasgressori dalla sala
crederà conveniente. Ove questi resi-
ini, o rientrino nella sala, egli li farà
esti per 24 ore. Del tutto sarà fatta men-
d' udienza, il quale sarà sottoscritto
nistero se la trasgressione sia occorsa
avea la polizia dell'udienza.
ato profferisce all'udienza ingiurie contro
alunque altra persona presente, o turba
l'ordine, il Presidente potrà prescrivere
nelle carceri, e si proseguirà il giu-
ssistenza del suo difensore.
sizione sarà applicata all'accusato che
on la forza alla di lui traduzione avanti
are. Di questo rifiuto ne consterà per
ione che ne sarà fatta da chi comanda
ncaricata della traduzione.
più fra gli accusati non possa compa-
r malattia, e che per giusti motivi non

debb
luog
min
darà
lett
C
car
dop
cia
pr
s
(

debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del di lui difensore; ma terminata ciascuna udienza il segretario del Tribunale militare darà a ciascuno degli accusati, che non saranno comparsi, lettura del verbale del dibattimento.

Gli accusati nel termine di ore 24 potranno comunicare al Tribunale le loro osservazioni, e non si è che dopo la spirazione di questo termine che potrà pronunciarsi la sentenza.

500. Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente:

1° Se l'autore di esso è militare, qualunque siasi il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il Presidente, o in sua assenza, il Pubblico Ministero, ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al suo giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'incolpato e l'avvocato fiscale militare, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'incolpato, o che in difetto verrà nominato dal Presidente;

2° Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un reato di gius comune, il Presidente, o in difetto il Pubblico Ministero, ne ordinerà pure l'arresto, si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i Giudici del Tribunale ove esso sia occorso in loro presenza oppure dal Pubblico Ministero Questo verbale unitamente all'imputato sarà consegnato all'autorità competente.

501. I difensori che nell' esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei Giudici, od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal Presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell'articolo precedente se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge.

CAPO X.

:dere in caso di fuga e di successivo
'resto dei condannati.

ı condannato da un Tribunale militare
ıitiva, dopo essersi evaso, ricade nelle
ıarà tradotto avanti il Tribunale militare
del quale trovasi il corpo cui appartiene.
e ad alcun corpo, sarà tradotto avanti il
:he avrà pronunciata la di lui condanna;
:sto Tribunale avesse cessato di esistere,
giurisdizione del quale seguì l'arresto.
struttore procederà immediatamente il
, affine di verificare l' identità della
: i complici o fautori della sua fuga.
tato ammette di essere egli stesso il
onosciuto da due testimoni, sarà con
ziale istruttore e a diligenza dell'avvo-
e tradotto al luogo dal quale si evase,
ra destinato.

ıto nega di essere il condannato fug-
:truttore procederà alle informazioni
entità della persona, e le trasmetterà
militare.

lirà in pubblica udienza e in presenza
ıtata i testimoni chiamati tanto a sua
:lla dell' avvocato fiscale; e, ove ne
:hiarerà la di lui identità, e lo rin-
quale si era evaso, od a quello cui

o ordinerà il rilascio dell'arrestato.
entenze profferite sulla ricognizione
ersona, potrà, nel termine e nei modi
in nullità.

5(
360
388,
447,
499
nul
le
co
d
1'

CAPO XI.

Delle nullità e della revisione.

507. Le disposizioni contenute negli articoli 337, 358, 360 a 366 inclusivamente, 370, 372, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 403, 404, 405, 406, 412, 414, 424, 445, 447, 451 prima parte, 455, 456 primo alinea, 468, 485, 499 e 509, dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

Vi sarà inoltre nullità se non fossero state osservate le regole concernenti la costituzione e riunione delle commissioni o revisioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari, la competenza, la pubblicità delle udienze, la libertà della difesa ed i termini alla medesima concessi, e la pubblicazione delle sentenze.

508. La dichiarazione di ricorrere in nullità, prescritta dall'alinea dell'art. 469, dovrà farsi al segretario del Tribunale militare dalla parte condannata o dall' avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal segretario.

Qualora la parte condannata non possa o non voglia sottoscrivere, il segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dal difensore della parte condannata.

Essa, da qualunque sia fatta, sarà inscritta in un registro a ciò destinato.

509. Il segretario dovrà immediatamente, o al più tardi nelle ventiquattr'ore, notificare per copia, secondo i casi, all'avvocato fiscale, ovvero al ditenuto, la dichiarazione di ricorrere in nullità.

La copia, come sovra consegnata al ditenuto, gli sarà inoltre letta dal segretario.

Lo stesso segretario lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al Tribunale supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal Presidente del mentovato Tribunale.

premo di guerra, il quale, se ravviserà esservi luogo a revisione, rinvierà la causa a un Tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato.

CAPO XII.

Dei ricorsi nell' interesse della legge.

513. L'avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra potrà in qualunque tempo denunciare a quel Tribunale le sentenze de' Tribunali militari che fossero state pronunciate con aperta violazione di legge perchè, nel solo interesse di essa, siano annullate.

Ove il Tribunale supremo di guerra annullasse nell' interesse della legge la denunciata sentenza, copia della di lui decisione sarà dallo stesso avvocato generale trasmessa all'avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui fosse emanata, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento.

514. Le sentenze del Tribunale supremo di guerra potranno, nell' interesse della legge, essere denunciate alla Corte di cassazione dall'avvocato generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal Ministro della guerra o da quello di grazia e giustizia.

La Corte di cassazione pronuncierà a classi unite.

LIBRO II.

Della procedura penale in tempo di guerra.

CAPO I.

Della costituzione dei Tribunali militari in tempo di guerra.

515. In tempo di guerra l'esercito o quella parte d'esso che è in campagna, sia fuori de' confini dello Stato, sia ne' luoghi che trovansi in istato di guerra, a termini degli articoli 224, 225 e 226, saranno sottoposti a Tri-

mposti di Giudici che verranno secondo
rte o scelti, per quanto sarà possibile,
ccennate nei capi I e II, titolo I, libro I;
presente Codice.
iarati in istato di guerra cesserà la giu-
bunali militari territoriali.
militari in tempo di guerra saranno sta-
ero che sarà richiesto dalle circostanze.
minati dal Generale comandante in capo,
ndanti le divisioni o le frazioni di truppe
in condizione eccezionale, quand'anche
orpi e da armi diverse, o dal coman-
o fortezza dichiarata in istato di guerra.
ei Tribunali militari in tempo di guerra
ti: nondimeno occorrendo di surrogare
scelta o l'estrazione a sorte ne verrà
nte le truppe presso le quali il Tri-
stabilito.
cun Tribunale militare in tempo di
minati, nei modi stabiliti coll'art. 516,
istruttori, un avvocato fiscale militare
esti ultimi potranno, secondo le cir-
elti fra i militari.
nenti da sottoporsi ai Tribunali militari
non vi sarà Commissione d'inchiesta.
sarà formolato dall'avvocato fiscale

scegliere il suo difensore fra gli
urchè non abbiano un grado mag-
apitano: in difetto il difensore sarà
ente.

CAPO II.

Della competenza.

guerra saranno, per qualunque reato
Codice, sottoposti alla giurisdizione

1° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un'ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all' esercito o ad un corpo di esso: o che saranno tenuti a prestazioni di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un'attinenza qualunque, si trovi in seguito dell'esercito o di un corpo di esso;

3° I prigionieri di guerra.

521. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione ed arruolamenti, e di quelli preveduti dagli articoli 229, 232, 233 e 257.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 232 e 233 la giurisdizione militare sarà soltanto competente se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque dell'esercito o di una parte di esso.

522. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all'esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l' esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate nell'art. 520, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.

523. Qualora i funzionari addetti all'esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado.

524. Le persone soggette ai Tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assimilate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell'esercito o le circostanze lo richieggano, ad essere giudicate da quel Tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato.

i più reati commessi da una o più per-
a diverse divisioni dell'esercito, o corpi
nti soggette alla giurisdizione dei Tri-
enti presso le suddette divisioni o corpi,
apparterrà a quel Tribunale militare
ra che verrà designato dal comandante

CAPO III.

tra avanti i Tribunali militari
in tempo di guerra

ribunali militari in tempo di guerra si
quanto sarà possibile, le regole di pro-
tempo di pace, salve le seguenti mo-

i procedere all'istruzione emanerà dal-
superiore presso di cui esiste il Tri-

un uffiziale generale, l'ordine non
Generale in capo, il quale dovrà tosto
tro della guerra.
' ordine di procedere all'istruzione,
reato saranno raccolte per mezzo di
deposizioni giurate dei testimoni e
no avanti il Tribunale militare che

omandante, il quale ordinò l'istruzione
se per ragione di distanza o per altro
'invio al Tribunale militare di alcuno
scale che a difesa, potesse compromet-
trà ordinare che se ne riceva la de-
n intervento dell' uffiziale superiore
o, ovvero il più anziano dopo il co-
a cui appartiene il testimonio; detto
e dovrà pure sottoscrivere la depo-
ta all'udienza.

530. I testimoni assegnati all'avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all'imputato, potranno d'ordine del Presidente essere ristretti a seconda delle circostanze.

531. Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al comandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia Sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al Generale comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune.

In caso contrario lo stesso comandante darà gli ordini necessari per l'esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell'avvocato fiscale militare.

532. Qualora non siasi potuto procedere all'arresto dell'imputato, si raccoglieranno tutte le prove concernenti il reato, ma non si procederà a giudicio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l'autorità superiore militare, nell'interesse della disciplina, creda necessario un tale giudizio.

533. Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire qual testimonio o di deporre o di adempiere gli uffici di perito o di interprete, potrà essere punito dal Tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare.

CAPO IV.

Dei Tribunali militari straordinari.

534. Allorchè in tempo di guerra uno dei comandanti indicati nell'articolo 516 a-linea ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un Tribunale militare straordinario, purchè il titolo del reato importi la pena di morte, e l'imputato sia colto in flagrante od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio.

535. Il Tribunale militare straordinario sarà composto del Presidente e di cinque membri, esclusi l'uffiziale che

Tradotto l'imputato assistito dal difensore, il Presidente lo interrogherà sulle sue generalità e gli enuncierà il reato di cui è imputato.

Datasi dal segretario lettura degli atti, il Presidente procederà all'esame di ciaschedun testimonio, cui deferirà il giuramento, e deverrà quindi all'interrogatorio dell'accusato.

Potranno i Giudici e l'uffiziale fiscale militare fare all'accusato e ai testimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chiestane prima la permissione al Presidente.

L'accusato e il difensore potranno richiedere il Presidente perchè faccia ai testimoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa.

L'uffiziale fiscale militare ed il difensore daranno le loro conclusioni orali.

L'accusato ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

544. Occorrendo, sia nell'istruzione, che nel giudicio, il caso di valersi di un interprete, si osserveranno le disposizioni degli art. 388 e 389.

545. Licenziati i testimoni ed allontanato l'accusato, il fisco militare, il segretario ed il difensore si ritireranno, ed il Tribunale militare staaordinario pronuncierà la sentenza.

Essa dovrà contenere:

1° I nomi, cognomi, qualità e grado dei Giudici, dell'uffiziale fiscale militare, del difensore e dell'imputato;

2° Il fatto di cui era accusato;

3° La dichiara della di lui innocenza o della di lui reità, coll'indicazione del fatto di cui fu riconosciuto convinto;

4° La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato;

5° In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata,

à sottoscritta dal Presidente e dal se-

he la sentenza sarà stata sottoscritta, un rullo di tamburi o suon di tromba l Tribunale per udirne la lettura che al Presidente.

operazioni relative all'art. 542 e seltare con apposito verbale, che verrà esidente e dal segretario ovvero da designato dallo stesso Presidente per

condanna alla pena di morte, verrà conformità dei regolamenti, stando otto le armi.

a sentenza sarà eseguita per cura delilitare presso il Tribunale militare in he sarebbe stato competente a conon fosse stato convocato il Tribuinario.

CAPO V.

ni generali e transitorie.

ne dei Tribunali militari in tempo unali militari straordinari cessa col guerra. Se l'esercito, o parte di ero, la mentovata giurisdizione non in cui rientrerà nello Stato.

enti innanzi ai Tribunali militari o precedente, qualora siano relative rpo sia conservato, saranno immel'avvocato fiscale del Tribunale mi- la cui giurisdizione lo stesso corpo ce concerneranno militari appar- i, in tal caso il giudizio ne spet-

terà al Tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguito all'estero, al Tribunale militare territoriale più vicino.

Se insorgessero conflitti o difficoltà, il Tribunale supremo di guerra designerà il Tribunale che dovrà giudicare.

551. Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra.

552. I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice, nell'atto in cui esso dovrà osservarsi, saranno trasmessi all'avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne.

Ogni altra causa sarà rimandata al Tribunale competente.

553. Se, pei reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella con la nuova legge imposta, sarà sempre al colpevole applicata la pena più mite.

554. È abrogato il Codice penale militare del 1840, e per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori.

VITTORIO EMANUELE.

A. La Marmora.

DEI TITOLI E CAPI.

PARTE SECONDA

Della procedura penale sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

IND...

INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE.

(I numeri qui indicati sono degli articoli).

E

F

L

M

N

U

V